



TRIBUNALE DI BELLUNO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Paolo Velo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa numero _____ promossa con atto di citazione notificato il 19.02.13 da:

(successivamente trasformata in Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Segusino (TV), codice fiscale _____ rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Fabiani del foro di Como e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. _____, in Belluno, _____ come da mandato a margine dell'atto di citazione;

CONTRO

UNICREDIT Spa (già Unicredit Corporate Banking Spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, _____ rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti 29.10.10 per _____, dall'Avv. _____ del foro di Verona e _____ del foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Belluno,

*

OGGETTO: contratti bancari;

*

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso (rectius, Belluno NdR), contrariis reiectis, accertata e dichiarata la propria corretta competenza territoriale, per l'effetto accogliere la domanda come proposta dalla attrice e dunque accertare e dichiarare la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti,

della applicata prassi anatocistica, nonché dell'addebito di somme per le commissioni di massimo scoperto e interessi usurari e per l'effetto condannare la convenuta alla rettifica del saldo annotando e versando in conto la somma di €. 1.776,93 come evidenziato dalla esperita istruttoria (pag. 18 della CTU del 22 dicembre 2014) risultante a credito dell'attrice per la restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

*

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

Si dichiara preliminarmente di non accettare il contraddittorio sulle nuove difese, deduzioni e domande avverse, subordinatamente, richiamando tutte le difese svolte e disattesa ogni diversa domanda, eccezioni, deduzione, istanza anche istruttoria, Unicredit S.p.A. e mezzo dei sottoscritti difensori, così

CONCLUDE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:

In via preliminare:

Dichiararsi l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Belluno a favore del Foro di Verona, a mente della deroga convenzionale del Foro contenuta nei contratti conclusi dalla _____ con la Banca: in particolare nel contratto di conto corrente del 18.12.1996 (doc. 3); nei contratti di apertura di credito del 09.05.2003: per € 21.000,00= (doc. 5), apertura di credito per € 350.000,00= (doc. 6), apertura di credito per € 325.000,00= (doc. 7), apertura di credito per € 100.000,00= (doc. 8); di aumento di linea di credito del 14.3.2006 (doc. 11); e di aumento della linea esistente di fido promiscuo del 29.3.2007 (doc. 14).

In via subordinata:

dichiararsi l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Belluno per essere competente il diverso Foro di Roma o, alternativamente di Treviso, sulla base degli artt. 19 e 20 c.p.c. come dedotto nella comparsa di costituzione e risposta.



In via ulteriormente subordinata di merito:

respingersi nel miglior modo perché prescritte e comunque perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, le domande tutte proposte dalla Società attrice con l'atto di citazione e, se accolte, anche parzialmente condannare, anche in via equitativa la _____ a corrispondere ad UniCredit S.p.A. una somma quale retribuzione per i servizi prestati dalla Banca, compensando le poste reciprocamente dovute.

In via istruttoria:

contestata la CTU nonché l'integrazione della stessa, in subordine effettuarsi i calcoli non sommando la c.m.s. agli oneri (seguendo le istruzioni della Banca d'Italia), nonché senza considerare illegittimo l'anatocismo post delibera CICR 9.2.2000, secondo le osservazioni del CTP di parte convenuta, dott.ssa Francesca Paglierini.

Con vittoria di spese, diritti, onorari ed oneri ex lege del presente giudizio nonché recupero delle spese anticipate per la CTU, tenendo anche conto che controparte non ha accettato la proposta formulata dal CTU.

*

MOTIVAZIONI

1) La società attrice ha convenuto in giudizio la banca Unicredit, lamentando l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, dell'addebito di somme per Commissione di Massimo Scoperto, di spese fisse di chiusura periodica e di interessi debitori a tasso ultralegale.

Ha chiesto la restituzione delle somme risultanti a suo credito, con interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo e con il ristoro delle spese di lite.

2) La banca convenuta ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Giudice adito e contestato nel merito le domande proposte.

3) La causa è stata istruita mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio.

La Consulente nominata, Dott.ssa Monica Bino, ha esperito un tentativo di conciliazione, che non ha avuto esito positivo.

Le parti hanno quindi rassegnato le sopra riportate conclusioni.

*

4) L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla banca convenuta è tardiva e risulta pertanto inammissibile.

L'atto di citazione ha fissato la prima udienza il giorno 27.06.13, e l'udienza è stata effettivamente tenuta in tale giornata, senza alcun differimento.



La banca convenuta si è costituita con comparsa di risposta depositata il giorno precedente all'udienza (26.06.13), con la quale ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito.

L'eccezione di incompetenza svolta da parte convenuta deve quindi ritenersi tardivamente proposta.

L'art. 38, comma 1, cpc, come sostituito dall'art. 45, comma 2, della legge 69 del 2009, stabilisce che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

La comparsa di risposta non è stata tempestivamente depositata (perché non ha rispettato i termini di cui all'art. 166 cpc, ma è stata depositata il giorno prima dell'udienza) e pertanto parte convenuta è decaduta dalla possibilità di eccepire l'incompetenza territoriale.

In termini, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3989 del 18/02/2011 (Rv. 617018 - 01), "In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ, come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l'indicazione del giudice competente" - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato" (conforme, di recente, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18271 del 16/09/2016 - Rv. 641406 - 01).

La considerazione è assorbente e comporta il radicamento della competenza davanti al Tribunale di Belluno.

2) L'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca risulta infondata.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito inequivocabilmente che il termine di prescrizione, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione



ripristinatoria della provvista, decorre dalla chiusura del rapporto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).

L'onere di dimostrare che le rimesse avessero, al contrario, funzione solutoria e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione decorre da ciascuna di esse ricadeva sulla banca convenuta, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cc (secondo il quale chi eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda).

La banca, tuttavia, nulla ha provato in merito all'eccezione sollevata.

3) Nel merito, le eccezioni svolte dalla Banca circa la legittimità dell'addebito di interessi anatocistici non sono fondate.

Come osservato di recente (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 14 settembre - 16 ottobre 2017, n. 24293) "... una volta disconosciuta la natura di fonte di diritto agli "usi bancari" in materia di anatocismo, la disciplina applicabile che residua non può che essere quella legale, sicché in difetto di successiva diversa pattuizione posteriore alla scadenza degli interessi, questi ultimi possono produrre a loro volta interessi soltanto dalla data della domanda giudiziale (ricorso monitorio). Deve, infatti, essere confermato il principio secondo cui, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 17150 del 17/08/2016)".

Non risulta in giudizio che vi sia stata tra la Banca e parte attrice una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi.

L'addebito di interessi anatocistici appare pertanto illegittimo.

4) Le operazioni peritali svolte in giudizio hanno verificato:

- che sono stati addebitati euro 60,74 a titolo di Commissioni di Massimo Scoperto;
- che non risultano essere stati addebitati interessi usurari;
- che sono stati addebitati interessi anatocistici per euro 1.716,19;



- che sono stati addebitati interessi ultralegali, a seconda del criterio di computo, per euro 3.420,00 (applicando il tasso legale ai soli periodi scoperti da pattuizione contrattuale), ovvero per euro 26.795,15 (applicando il tasso legale a tutto il periodo oggetto di esame).

Appare opportuno sottolineare che la Consulente ha presentato un elaborato pienamente convincente, coerente nelle analisi di fatto e congruente nelle deduzioni svolte, le cui conclusioni sono state razionalmente ed esaustivamente motivate.

Le osservazioni dei Consulenti Tecnici di parte sono state adeguatamente prese in considerazione.

Non emergono pertanto motivi per discostarsi dalle valutazioni espresse.

5) Parte attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, ha limitato la propria domanda alla richiesta di condanna della convenuta alla rettifica del saldo, annotando e versando in conto la somma di €. 1.776,93 risultante a credito dell'attrice per la restituzione di somme, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo.

Si tratta delle somme corrispondenti a quelle illegittimamente addebitate per interessi anatocistici illegittimi e Commissioni di Massimo Scoperto (CMS).

6) Parte convenuta deve essere condannata alla rifusione alla controparte delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura della causa, dell'effettivo valore della stessa e dell'attività processuale svolta in giudizio, ivi comprese le spese della Consulenza Tecnica di parte.

Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta

Copyright Antares Srl
per questi motivi

Definitivamente pronunciando nella causa

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione:

1) accerta e dichiara la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi anatocistica, nonché dell'addebito di somme per le Commissioni di Massimo Scoperto (CMS), e per l'effetto condanna la convenuta Unicredit Spa alla rettifica del saldo di conto corrente, annotando e versando in conto la somma di €. 1.776,93 risultante a credito dell'attrice

per la restituzione di somme illegittimamente corrisposte dalla correntista per i titoli di cui sopra, con interessi legali dalla data della domanda al versamento effettivo;




2) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta Unicredit Spa, condannando la stessa a restituire a parte attrice gli anticipi dalla stessa eventualmente versati, oltre ad interessi dalla data del pagamento degli anticipi alla data della effettiva restituzione.

3) condanna la convenuta Unicredit Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere le spese di lite in favore parte attrice in persona del legale rappresentante pro tempore, con distrazione in favore dell'Avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre al 15% per spese generali ed oltre ad IVA e CPA, oltre ad euro 458,00 per spese di contributo unificato e marche da bollo, oltre ad euro 1.521,00 oltre ad accessori per spese relative alla Consulenza Tecnica di parte;
Belluno, 18 novembre 2017

Il Giudice

Dott. Paolo Velo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Luisa De Vallier



Depositato nella cancelleria del Tribunale
di Belluno, il 11.01.2018

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Luisa De Vallier